



COMUNE DI LAMPORECCHIO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" e la D.G.R.T. n. 851/2025 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione" modificata ed integrata dall'allegato B alla D.G.R.T. n. 154/2026, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/04/2026 e della Determina n. 150/2026.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

RENDE NOTO

che a partire dal 11 maggio 2026, fino alla data di scadenza fissata per il giorno 14 giugno 2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

Requisiti Generali

- a) *cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;*
- b) *titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.*
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 - di edilizia residenziale pubblica (ERP);
 - di edilizia residenziale agevolata;
 - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

Requisiti di natura economica e patrimoniale desumibili dall'attestazione ISEE ordinaria

- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia "A"** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% - (anno 2026 € 16.114,80);
- Fascia "B"** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h) (valore compreso tra € 16.114,80 ed € 32.724,49). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
- l) Ai sensi del punto 2 lett. c) dell'allegato "A" alla L.R. 2/2029 il richiedente deve essere in possesso di certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario/standard attestante un valore ISEE non superiore a € 16.500,00;

m) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente e devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 2

REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- 1) Il limite di reddito, richiesto per la partecipazione al presente bando è quello risultante da una certificazione ISE/ISEE rilasciata nell'anno 2026 o di cui è stata presentata la DSU entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
- 2) I soggetti che dichiarano "ISE zero", o di importo inferiore rispetto al canone di locazione dovranno presentare apposita dichiarazione circa la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento del canone d'affitto.

Qualora detti fondi non provengano dal servizio sociale del comune ma da altri enti, associazioni e/o da terzi, i richiedenti dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee. Eventuali palesi incongruenze saranno segnalate alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli;

- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3

NUCLEO FAMILIARE

- 1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.

ART. 4

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

ART. 5

COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce "A" e "B" in base ai criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7 comma 2);

ART. 6

CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 ss.mm.ii.:

- a) Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI quota B) il contributo sarà calcolato sull'importo ottenuto detraendo dalla somma teorica iniziale l'importo già percepito quale quota ADI purché risulti di importo erogabile superiore ad € 200,00.

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo distinti in Fascia A e Fascia B secondo i criteri che seguono:

I.	Per ogni fascia in ordine decrescente di incidenza del canone annuo sul valore ISE riportato nell'attestazione ISEE in corso di validità;
II.	a parità di incidenza verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l'ordine in graduatoria:

- residenza a Lamporecchio da oltre 3 anni	0,5 punti ogni 3 anni di residenza
- nucleo familiare con minori (verificabili dall'ISEE)	1 punto x ogni minore
- presenza nel nucleo familiare di soggetto con disabilità grave o non autosufficienza così come rilevabile dalla DSU/INPS	2 punti
III. a parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine della graduatoria	

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, alla Commissione Comunale Alloggi, che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

ART. 8

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva efficacia per un anno dalla data di pubblicazione del presente bando fino alla pubblicazione del bando dell'anno successivo.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine, dell'erogazione del contributo coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di pagamento del canone, in originale e provviste di regolare bollo o copia dei bonifici effettuati in favore del locatore, improrogabilmente dal 2 gennaio al **20 gennaio 2027** (le ricevute saranno restituite all'avente diritto al termine del procedimento).

ART. 10

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE

- 1) La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti, come meglio specificato all'art. 9.
- 2) I contributi saranno pertanto liquidati in base alle Graduatorie Definitive fino a esaurimento delle risorse:
 - rese disponibili dalla regione Toscana per il bando della L. 431/1998;
 - messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale secondo la disponibilità di Bilancio per l'esercizio 2026;
- 3) nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, secondo quanto disposto dalla delibera G.C. n. 45 del 30 aprile 2026 l'Amministrazione Comunale ha stabilito:

- A. di riservarsi di erogare contributi in misura percentuale diversa dal 100% del contributo teorico, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse;
- B. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, previa apposita richiesta di quest'ultimo e comunicazione del locatore circa la parziale o totale sanatoria di detta morosità;
- C. di riservarsi la facoltà di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;
- D. di ripartire l'importo destinato al sostegno della locazione, che per l'anno in corso è attualmente pari ad € 14.760,00, in misura proporzionale rispetto a:
- contributo teorico spettante;
 - mensilità effettivamente pagate nell'anno 2026 rispetto ai mesi per i quali è stato calcolato contributo teorico;
 - preventiva assegnazione di un contributo pari ad € 200,00, da sommare al contributo derivante dalla ripartizione totale, per i nuclei familiari in possesso di una o più delle seguenti casistiche:
 - composti esclusivamente da soggetti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo,
 - che presentano al loro interno soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o non autosufficienza riportati nella DSU/ISEE;
 - composti esclusivamente da un solo genitore con minore/i a suo totale carico;
- E. Il contributo sarà erogato secondo i criteri sopra precisati:
- a tutti i soggetti collocati in fascia "A";
 - ai richiedenti collocati in fascia "B" che hanno un valore ISE compreso tra € 16.114,81 ed € 20.000,00 la cui incidenza del rapporto canone affitto/valore ISE sia pari o superiore al 37% rapportando il contributo da assegnare
- F. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI quota B) l'importo da erogare sarà calcolato sulla differenza tra l'importo teorico e l'importo già percepito per tale misura e sarà erogabile purché risulti di importo superiore ad € 200,00;
- G. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato:
- Se gli eredi convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate per l'anno di riferimento ed il contributo sarà commisurato ai pagamenti dei canoni di locazione effettuati.
 - Se gli eredi non convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate fino alla data del decesso del medesimo ed il contributo sarà commisurato ai mesi di effettiva residenza nell'immobile;
- H. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa i requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

- I. In caso di trasferimento o immigrazione in/da altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande può avvenire dal giorno 11 maggio ed entro il giorno 14 giugno 2026.

ART. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- La domanda deve essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione in modalità telematica mediante accesso dal sito istituzionale del Comune di Lamporecchio (collegamento:<https://www.portaledelcittadino.comune.lamporecchio.pt.it/compilazione-online/?event=openBlock&uuid=38706cce-9066-4757-8c47-6cb8b541a1af>) con SPID, CIE o CNS entro e non oltre il 14/06/2026;
- Oltre che dall'intestatario dell'utenza, la domanda può essere presentata, per suo conto, da un componente del nucleo familiare del medesimo o dall'Amministratore di Sostegno qualora ricorra il caso. In presenza di Amministratore di sostegno, il decreto di nomina del tribunale deve essere allegato alla domanda nella sezione del contratto di locazione.
- Qualora venga scelta la modalità di riscossione tramite accredito in C/C bancario o postale o su carta di credito abilitata alla riscossione di bonifici, è necessario che l'intestatario del contratto sia anche intestatario o co-intestatario del C/C o carta di credito indicata

- **Il richiedente dovrà accertarsi dell'avvenuta protocollazione della domanda con la ricezione di apposita e-mail o telefonando nei giorni successivi alla presentazione ad uno dei seguenti nr. 0573-800641/800642. Il medesimo numero sarà utilizzato nella graduatoria pubblicata successivamente.**

ART. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 14
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alla L.R.T. 2/2019, alle Deliberazioni G.R.T. n. 851/2025 e n. 154/2026, alla Deliberazione di G.C. n. 45/2026, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al Regolamento GDPR/UE per il trattamento dei dati personali

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Lamporecchio, piazza F. Berni, 1 - 51035 Lamporecchio (PT), tel. 0573 8006 e-mail segreteria@comune.lamporecchio.pt.it

PEC comune.lamporecchio@postacert.toscana.it

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali RPD Andrea Marcucci, email: marcucci.a85@yahoo.com – PEC: dott.andrea.marcucci@postecert.it. I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2-septies, D. Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri. I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.

I dati personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per prestare il servizio o l'attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario.

I dati non sono diffusi dall'Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l'Ente risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l'art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: segreteria@comune.lamporecchio.pt.it. (Nel caso in cui occorra il consenso degli interessati) Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a: segreteria@comune.lamporecchio.pt.it. La revoca del consenso non

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.

La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l'avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l'interessato.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

La Responsabile
Area Amministrativa
Dott.ssa Veronica Allori